

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001263/2013 (06-02-2013)
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Referendum per l'indipendenza del popolo veneto

Il diritto all'autodeterminazione dei popoli, come codificato in numerose fonti normative di rilievo internazionale e come testimoniato dalle prassi storicamente consolidate, coincide non solo con il diritto di scegliere il proprio regime politico, economico e sociale, ma anche con la libertà di staccarsi da uno Stato per aderire a un altro o per formarne uno nuovo. Scozia e Catalogna hanno già annunciato ufficialmente la decisione di avvalersi di questo diritto e avviare la consultazione referendaria delle rispettive popolazioni per la creazione di entità statuali autonome con parlamenti sovrani.

In queste settimane migliaia di cittadini veneti hanno chiesto al Consiglio regionale del Veneto di indire un analogo referendum per proclamare l'indipendenza della Regione Veneto dall'Italia. Quello veneto è, infatti, un popolo riconosciuto come tale dalla Legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 e dalla Legge italiana n. 340 del 22 maggio 1971, che stabiliscono chiaramente che "il Veneto è costituito dal popolo veneto" e "l'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia". Preso atto della risposta del presidente Barroso alla mia interrogazione E-007453/2012 in cui afferma che "nel caso ipotetico di una secessione in uno Stato membro, si dovrà trovare e negoziare la soluzione ricorrendo all'ordinamento giuridico internazionale"; posto che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE afferma chiaramente nel suo preambolo che "[l'Unione] si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. [...] L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa"; considerando che la stessa annessione del Veneto all'Italia è avvenuta dopo la consultazione diretta del popolo veneto attraverso il referendum del 1866 storicamente noto come "referendum truffa", può la Commissione far sapere:

1. se ha valutato di proporre una modifica dei trattati europei affinché in essi sia garantito il diritto all'autodeterminazione di quei popoli che ne facciano richiesta anche all'interno dell'Unione europea;
2. se intende aprire dei tavoli di confronto per trovare soluzioni non ancora presenti nei trattati europei e nel diritto derivato e per creare un dialogo fra le proprie istituzioni, gli Stati membri e quei popoli europei che, pur avendo cittadinanza in uno Stato membro ed essendo quindi cittadini dell'Unione (conformemente all'articolo 20 del TFUE), rivendicano il loro diritto all'autodeterminazione da ottenere attraverso un referendum libero e democratico?